



CAPITANERIA DI PORTO CIVITAVECCHIA

DECRETO

Argomento: modalità di svolgimento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo

Il sottoscritto, Contrammiraglio (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia,

VISTO: il Foglio d'Ordini del Ministero delle Comunicazioni – Marina Mercantile n. 43 del 06.05.1929 con il quale si autorizzano le Capitanerie di Porto a presiedere le commissioni per il rilascio delle abilitazioni all'esercizio della professione di assistente bagnante, dei candidati della Società ligure di Salvamento (S.N.S.);

VISTA: la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 35 del 09.09.1960 con la quale viene riconosciuto il brevetto di Assistente Bagnanti rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto – Sezione Salvamento (F.I.N.);

VISTA: la circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 68 del 21.03.1964 con la quale si concede la facoltà di svolgere le sessioni di esame per il rilascio del titolo di Bagnino di salvataggio presso gli Uffici Circondariali Marittimi;

VISTO: il dispaccio prot. n. 20847 del 04.03.2010 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene comunicato il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività di formazione e al rilascio dei brevetti di assistente bagnanti alla Federazione Italiana salvamento acquatico (F.I.S.A.);

VISTO: il dispaccio n. 23054 del 10.03.2010 recante disposizioni in merito alla composizione delle Commissioni di esame;

VISTO: il dispaccio n. 059/int. del 31.03.2010 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto in merito alla figura del Medico esaminatore;

VISTA; la nota prot. n. 14985 del 22.04.2016 della Capitaneria di Porto di Genova in merito alla figura del Medico esaminatore;

VISTO: che la vigente normativa individua quali soggetti legittimati al rilascio delle abilitazioni all'esercizio di assistente bagnanti esclusivamente alla Società Nazionale di Salvamento di Genova (S.N.S.), alla Federazione Italiana Nuoto (F.I.N.) e alla Federazione Italiana Salvamento Acquatico (F.I.S.A.);

VISTI: i programmi di esame per l'abilitazione/estensione dei brevetti assistente bagnanti a mare delle società autorizzate: F.I.N, F.I.S.A. e S.N.S.;

VISTO: l'ordine di servizio n. 11/2018 in data 8 marzo 2018 con il quale si dispone che la competenza alla trattazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio delle abilitazioni all'esercizio di assistente bagnanti viene attribuita alla sezione patenti nautiche;

CONSIDERATO: l'elevato numero di domande di ammissione all'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di assistente bagnante marittimo, che nel periodo che precede l'inizio della stagione balneare comporta un notevole aumento dei carichi di lavoro:

DECRETA

Art. 1 – Presentazione delle istanze.

1. La presentazione dell'istanza, da parte dell'Ente Formatore, deve avvenire di massima entro il giorno 20 del mese che precede lo svolgimento della sessione di esame.
2. La stessa dovrà riportare indicativamente il numero dei candidati da esaminare, che dovrà essere al massimo di 15 candidati per sessione.
3. L'istanza dovrà necessariamente specificare se trattasi di:
 - **esame per il conseguimento di abilitazioni complete "piscina – acque interne – mare", con accertamento delle capacità natatorie, di voga e conoscenze teoriche di salvamento.**
 - **estensioni (acque marittime) di precedenti abilitazioni "piscine-acque interne", già possedute dai candidati, con accertamento della sola capacità di voga e conoscenze teoriche di salvamento.**
4. Qualora trattasi di esame per il conseguimento di abilitazioni complete "piscina – acque interne – mare" dovrà altresì essere indicata una o più date in cui sia assicurata necessariamente la presenza del medico esaminatore.
5. Qualora trattasi di istanza riguardante l'estensione di abilitazione "piscina-acque interne", dovrà essere allegata fotocopia del brevetto già posseduto.
6. La Società all'atto della richiesta, dovrà indicare precisamente il luogo dove saranno effettuate le prove pratiche sia (eventualmente) di nuoto che di voga.
7. Il giorno che precede lo svolgimento dell'esame la Società dovrà comunicare l'elenco nominativo dei candidati che dovranno essere esaminati e altresì dovrà dare assicurazione che tutti i candidati abbiano pagato i diritti stabiliti per l'ammissione agli esami. Non saranno sottoposti ad esame i candidati che dovessero risultare non in regola con il predetto pagamento.
8. Il giorno dell'esame il Delegato della Società/Federazione di salvamento dovrà produrre alla sezione competente il verbale in triplice originale, che una volta firmato dai componenti della commissione di esame sarà restituito in duplice originale ed un originale sarà trattenuto agli atti di questa Autorità marittima.
9. **Le Società di salvamento richiedenti l'esame assumeranno a proprio carico le spese di vitto per i membri della Commissione secondo la normativa contabile vigente per il Corpo delle Capitanerie di Porto.**

Art. 2 - Sedute di esame.

1. Le sedute ordinarie per lo svolgimento delle sessioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio di assistente bagnanti sono svolte, di massima, nei giorni da lunedì a venerdì. Eventuali sedute per esigenze straordinarie, da valutare di volta in volta, potranno essere svolte anche il sabato.
2. Le sedute di esame hanno inizio ordinariamente alle ore **09.00** e sono svolte presso la sede di questa Capitaneria di Porto.

3. Il candidato si presenta all'esame munito di un documento di riconoscimento in corso di validità. Il verbale d'esame è aperto dall'appello nominale dei candidati cui segue l'identificazione dei presenti e la verbalizzazione di quelli assenti. Eseguite le operazioni di identificazione dei candidati, si procede allo svolgimento delle prova teorica.
4. L'esame per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio di assistente bagnanti è pubblico. Al fine di non interferire sullo svolgimento delle prove teoriche, la Commissione deve garantire il massimo silenzio in aula esami ed allontanare chi non si attenga a tale disposizione.
5. Il superamento della prova teorica comporta l'ammissione alla prova pratica.
6. La prova pratica di nuoto, nel caso di nuove abilitazioni, è svolta nella piscina/mare indicata/o dalla Società fiduciaria.
7. La prova pratica di voga è svolta nello stabilimento balneare indicato dalla Società fiduciaria.
8. In caso di esito negativo della/e prova/e o di assenza, il candidato non potrà ripresentarsi se non decorsi almeno giorni 15 (quindici) dal precedente esame.

Art. 3 – Svolgimento dell'esame.

1. Le prove di esame per il conseguimento delle abilitazioni complete (piscina-acque interne-mare) all'esercizio di assistente bagnanti sono svolte secondo le seguenti modalità:
 - a) Una **PROVA TEORICA** sostenuta davanti alla Commissione composta ai sensi della normativa vigente sulla base dei programmi di ciascuna Società/Federazione di salvamento e verterà obbligatoriamente sui i seguenti argomenti:
 - 1) contenuto dell'ordinanza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - 2) nozioni di responsabilità penale e civile dell'assistente bagnanti;
 - 3) padronanza di nozioni di meteorologia, conoscenza dei venti e dello stato del mare (rosa dei venti - scala Beaufort e Douglas – regime delle brezze);
 - 4) capacità di eseguire almeno tre (3) nodi marinari e conoscenza del loro utilizzo.
 - b) Una **PROVA PRATICA DI VOGA** in cui il candidato dovrà dimostrare padronanza del mezzo di salvataggio e di saper vogare anche in condizioni meteo-marine non ottimali.
 - c) Una **PROVA PRATICA DI NUOTO** da effettuarsi secondo le modalità stabilite dal programma di ciascuna Società/Federazione di salvamento.
2. Le prove di esame per il conseguimento dell'estensione in acque marittime di precedenti abilitazioni piscine-acque interne già possedute dai candidati sono svolte secondo le seguenti modalità:
 - a) una **PROVA TEORICA** sostenuta davanti alla Commissione composta ai sensi della normativa vigente sulla base dei programmi di ciascuna Società/Federazione di salvamento e verterà obbligatoriamente sui i seguenti argomenti:
 - 1) contenuto dell'ordinanza balneare in vigore della Capitaneria di Porto di Civitavecchia;
 - 2) nozioni di responsabilità penale e civile dell'assistente bagnanti;
 - 3) padronanza di nozioni di meteorologia, conoscenza dei venti e dello stato del mare (rosa dei venti - scala Beaufort e Douglas – regime delle brezze);
 - 4) capacità di eseguire almeno tre (3) nodi marinari e conoscenza del loro utilizzo;

b) una **PROVA PRATICA DI VOGA** in cui il candidato dovrà dimostrare padronanza del mezzo di salvataggio e di saper vogare anche in condizioni meteo-marine non ottimali.

Art. 4 - Disposizioni transitorie.

1. Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione. La divulgazione è assicurata mediante pubblicazione sull'albo pretorio e nella sezione dedicata del sito web di questa Capitaneria di Porto e mediante comunicazione via e-mail a tutti i fiduciari delle Società di salvamento operanti nell'ambito di giurisdizione.

Art. 5 - Disposizioni interne.

1. La competenza alla trattazione dei procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio, conversione per estensione dei brevetti per assistenti bagnanti per acque interne ed acque marittime è attribuita alla sezione patenti nautiche.
2. Il Capo Sezione, altresì, è da considerarsi responsabile del procedimento ai sensi di legge.
3. Il personale delle Commissioni di esame sarà individuato con un criterio di rotazione tra il personale in servizio presso la Capitaneria di Porto idoneo allo svolgimento delle funzioni di Presidente e Segretario.
4. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente le funzioni di segretario potranno essere espletate dal personale di truppa in servizio permanente e dagli impiegati civili della Capitaneria di Porto di Civitavecchia qualora sia indisponibile, per superiori esigenze di servizio, il personale del ruolo sottufficiali.
5. E' autorizzato l'uso della divisa "MARE SICURO" per l'espletamento dell'esame.
6. L'Ordine di Servizio n° 11 datato 8 marzo 2018 è abrogato.

Art. 6 - Disposizioni finali.

1. Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario. In caso di sospensione della prova pratica, decisa dalla Commissione d'esame, per sfavorevoli condizioni meteo-marine ovvero di rinvio dell'esame per motivi di forza maggiore, l'ufficio brevetti assistente bagnanti comunicherà alla Società la nuova data d'esame.

Civitavecchia, li _____

IL COMANDANTE
C.A. (CP) Vincenzo LEONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate.